



# COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Prot. 3801

Li 27 AGO. 2015

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 84 DEL 19/08/2015

OGGETTO: CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  
ESTERNI EX ART. 7 COMMA 6 D.LGS 165/2001

L'anno 2015 il giorno 19 del mese di Agosto alle ore 12.00 in Acuto e nella residenza Municipale.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
1. Agostini Augusto -	Sindaco	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Serafini Leonello -	Assessore	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Petrucci Adelmo -	Assessore	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti 3

Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Chiara Toti.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI ACUTO  
RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 326 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 27/08/2015 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 11/09/2015.

Acuto 27/08/2015

L'impiegato addetto  
(Massimo ROSSI)

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il conferimento di incarichi professionali esterni da parte delle pubbliche amministrazioni costituisce senza dubbio un "argomento caldo" degli ultimi tempi, il legislatore, a partire dal 2004, ha infatti modificato ripetutamente la disciplina, spesso intervenendo con il metodo della novellazione sul testo dell'art. 7, comma 6, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- scopo degli incarichi in analisi è di reperire all'esterno dell'organizzazione di un ente risorse che permettano di soddisfare esigenze connotate da carattere temporaneo e richiedenti elevata professionalità, senza dover ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo;

- gli incarichi de quibus sono regolati da contratti di prestazioni d'opera intellettuale, che seguono la deliberazione con la quale è autorizzato il conferimento, si concretizza così un rapporto di lavoro autonomo tra la pubblica amministrazione e l'incaricato, basato sulla fiducia riposta dalla prima nei confronti del secondo, per cui è richiesta a quest'ultimo una prestazione d'opera qualificata, ciò a differenza di quanto accade nell'appalto, in presenza del quale l'obbligo della prestazione viene assunto da un'impresa, la quale si avvale di un'organizzazione di mezzi, con la figura dell'appaltatore che rimane in secondo piano (in tal senso, ex multis, Corte Conti, Sezione Autonomie 6/2008), tale soluzione scongiura il rischio che l'applicazione del codice dei contratti consenta l'elusione delle restrittive disposizioni dettate dall'art. 7, comma 6;

- a partire dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, la disciplina degli incarichi esterni è stata modificata più volte, ne sono conseguite una progressiva compressione degli spazi di discrezionalità a disposizione dell'amministrazione, nonché l'introduzione di nuove fattispecie di responsabilità e di ulteriori forme di controllo, in particolare per gli enti al di sopra dei 5000 abitanti, art. 1 comma 42 testualmente: "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109. In ogni caso l'atto di conferimento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti".

- la normativa di principio e di carattere generale sugli incarichi esterni è contenuta nell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, che ha posto in essere disposizioni di principio, in quanto non derogabili in sede regolamentare, dagli enti locali, peraltro la tassatività delle prescrizioni di cui alla norma citata, deriva, altresì, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, deliberazione 24 aprile 2008, n. 6, dalla loro diretta derivazione dai principi di buon andamento e di trasparenza della pubblica amministrazione, nonché di sana e corretta gestione finanziaria;

\*- la previsione regolamentare, in adempimento al disposto dettato dall'art. 3, commi da 54 a 57, della legge n. 244/2007, è stata introdotta nel Titolo V "Collaborazioni professionali esterne" art. 32, del vigente

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Acuto, che ricalca nella sostanza l'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, in questa sede, disciplinare i criteri e i presupposti di legittimità dell'incarico a professionista esterno, con riferimento ad un incarico per la redazione di una perizia di stima delle opere realizzate nell'edificio della scuola dell'infanzia Santa Maria De Mattias, al fine di indicare linee guida all'organo di gestione per il conferimento specifico di detto incarico;

Visto l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera GC 131 del 20/11/2001 e modificato con deliberazioni GC 102 del 06/11/2013, 103 del 09/08/2010, 127 del 25/10/2010, 48 del 06/06/2014, 1 del 12/01/2015;

Vista la copiosa giurisprudenza della Corte dei Conti in materia da ultimo la deliberazione n. 165/2014, Sezione Regionale di controllo per il Piemonte ( conformi: sezione centrale di controllo, deliberazione 19 novembre 2010, n. 25; sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione 23 luglio 2009, n. 33; sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, sentenza 19 febbraio 2009, n. 6; sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazione 8 gennaio 2009, n. 4);

Si riassumono i seguenti criteri ai quali l'organo di gestione deve attenersi per il conferimento di incarichi professionali esterni:

- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) L'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) Sussista il requisito della comprovata specializzazione universitaria, ad eccezione del caso in cui si tratti di contratti di collaborazione occasionale e/o continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte e dello spettacolo, dei mestieri artigianali e dell'attività informatica;
- d) Per gli enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore dei conti ( in numerose deliberazioni le Sezioni Regionali di Controllo della corte dei conti hanno ribadito che le disposizioni della legge 311/2004 non sono state abrogate, né sono incompatibili con la disciplina successiva ( Corte Conti, sez. reg. Lombardia, delib. N. 231/2009/par. del 14 maggio 2009; Corte Conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. N. 506/2010/par. del 23 aprile 2010; Corte Conti, sez. reg. contr. Piemonte delib. N. 362/2013 del 25.10.2013);
- e) Il conferimento dell'incarico deve essere proceduto da procedura selettiva di natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzata. Il ricorso a procedura concorsuale è generalizzato e può prescindere solo in circostanze particolari, come per esempio procedura andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
- f) L'atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione, in particolare oggetto della prestazione, durata,

modalità di determinazione del corrispettivo, termini di pagamento, verifiche del raggiungimento del risultato, a al proposito la corte di Cassazione , con ordinanza 4 agosto 2011, n. 16997, ha evidenziato che, per il contratto d'opera professionale , con il quale è conferito un incarico esterno , è richiesta la forma scritta a pena di nullità, con firma del professionista e del rappresentante dell'ente;

Dato atto che è prevista ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge 244/2007 la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente degli incarichi conferiti, con l'indicazione di tutti gli elementi, previsione ribadita dal comma 8 della rt. 11 del d. lgs. 150/2009 e trasfusa poi nel d. lgs 33/2013;

Considerato che per incarichi di importo superiore a 5000 euro è prevista la comunicazione alla corte dei conti , art. 1, comma 173 della legge 266/2005;

Atteso altresì che il limite di spesa per incarichi e consulenze previsto dal D.L. 78/2010, 20% della spesa sostenuta nel 2009, è stato ritenuto non applicabile alle pubbliche amministrazioni che non hanno conferito incarichi in quell'anno , sezione Regionale di controllo per la Lombardia , deliberazione 29 aprile 2011, n. 227, pertanto i predetti enti possono affidare incarichi negli esercizi successivi anche se non l'abbiano fatto nell'anno 2009, previa motivazione circa l'effettiva esigenza e nei limiti in cui la spesa sia strettamente necessaria;

Tutto ciò premesso

Delibera

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Adottare i criteri fissati in premessa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza a professionisti esterni ai quali i responsabili devono attenersi;
- Dare mandato all'organo di gestione competente per l'affidamento di un incarico professionale ad un ingegnere di comprovata competenza , che può individuarsi anche nel Presidente dell'ordine degli ingegneri per le problematiche riscontrate nell'appalto della scuola Santa Maria De Mattias, in considerazione della particolare urgenza che la problematica in argomento riveste nell'imminente scadenza del certificato di regolare esecuzione;
- Di attenersi ai limiti di spesa previsti e non superiori a 5000 euro.

Rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

---

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Geom. Alessandro Cori VII Q.F.

D.ssa Rita Sturvi

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Maria Chiara Toti

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18/06/2009 n. 69);
- Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
- Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000.

ACUTO, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Maria Chiara Toti.

---

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li 27 AGO. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Maria Chiara Toti

---